N. R.G. 16197/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Quarta Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

Attrice

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1* , in persona del Direttore Generale p.t. Dr.ssa *Controparte_2* , rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted]

Convenuta

OGGETTO

Responsabilità sanitaria

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "*Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ospedale di CP_1 per la mancata tempestiva comunicazione dell'esito genetico rilevante (mutazione BRCA1), omettendo l'adempimento dell'obbligo informativo per tutti i motivi indicati in narrativa.*

Condannare pertanto l' Controparte_3 al risarcimento:

A) del danno biologico pari ad €120.356,53 o €96.030,20 per i motivi indicati in narrativa;

B) al danno da perdita di chances nella misura del 20% del danno complessivo accertato in corso di causa ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, secondo i criteri equitativi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e comunque in misura non inferiore ad €20.000;

C) al danno relativo al mancato guadagno (lucro cessante) per l'importo di €250.000 ovvero in quell'importo che Codesto Tribunale Vorrà liquidare in via equitativa o comunque nella misura superiore o inferiore che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche per la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione".

Per parte convenuta: "*Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,*

In via preliminare

accertare e dichiarare la prescrizione del diritto e conseguentemente rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla signora *Parte_1* *per i motivi di cui in narrativa.*

In via principale, qualora non accolta l'eccezione rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata, ingiustificata, non provata e comunque esorbitante nel quantum, per i motivi di cui in narrativa.

In via subordinata

rideterminare il danno senza alcuna duplicazione di voci.

In ogni caso di rigetto della domanda, condannare parte attrice per lite temeraria, al risarcimento determinato in via equitativa dal Giudice, del danno sofferto da [redacted] *ex art. 96 cpc.*

Con vittoria di spese legali in considerazione con condanna al pagamento degli oneri riflessi e *CP_4* *pari al 24,80% in luogo di IVA e CPA, motivato dalla difesa assunta da legali interni dell'ente pubblico iscritti nell'Elenco speciale dell'Albo Avvocati*".

ESPOSIZIONE DEI FATTI E SINTESI DEL PROCESSO

Parte_1 ha citato in giudizio l *Controparte_5* (nel proseguo anche soltanto " *CP_1* o " *CP_1*) esponendo in punto di fatto che: - nel 2009 *Persona_1* sua cugina di primo grado, si era sottoposta ad un accertamento genetico, a seguito del quale era emerso che ella era affetta da una mutazione (BRCA1) che determina un elevatissimo rischio di sviluppare neoplasie mammarie e ovariche; - in quell'occasione il *CP_1* aveva riscontrato che *Persona_2* (madre dell'odierna attrice) era deceduta nel lontano 1987 per un tumore al pancreas; - l' *CP_1* anziché avvertire della circostanza tutti i parenti più stretti della *Per_1* (ivi compresa l'odierna attrice), si era limitata a consegnare alla paziente una lettera con l'invito a distribuirla ai suoi familiari per renderli edotti della loro predisposizione al carcinoma; - la *Per_1* a causa di dissidi personali pregressi, aveva omesso di avvertire l'odierna

attrice; - l'attrice era venuta a conoscenza della circostanza in maniera del tutto causale nel settembre 2015 confidandosi con la moglie dello zio materno; - solo a quel punto si era sottoposta ai necessari controlli che avevano fatto emergere la positività al gene BRCA1; - in seguito era stata sottoposta a molteplici interventi chirurgici; - oltre a determinare un pregiudizio di natura anatomica, tutto ciò aveva causato anche un danno di carattere psichiatrico.

Ciò posto, l'attrice ha dunque sostenuto che l'Azienda ospedaliera avrebbe avuto l'obbligo giuridico di avvertirla, fin dal 2009, dell'esistenza del rischio di essere affetta dalla descritta mutazione genetica onde consentirle di effettuare gli opportuni screening. In particolare, l'Azienda, una volta appreso che la madre dell'attrice (*Persona_2* era deceduta a causa di una formazione neoplastica nel 1987 e ricollegata la possibile origine di tale malattia alla mutazione genetica rilevata nella *Per_1* (collegamento verosimilmente non possibile nel lontano 1987), avrebbe avuto l'obbligo giuridico di avvisarla per consentirle di compiere tempestivamente tutte le verifiche del caso.

La condivisione di tale informazione – secondo la prospettazione attorea – non sarebbe stata preclusa dalla normativa in materia di tutela dei dati sensibili; invero, secondo l'attrice il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) vieta sì il trattamento dei dati genetici, ma salvo che ricorrano specifiche condizioni di liceità, tra cui il consenso esplicito dell'interessato o la necessità di tutela della salute, nel rispetto dell'art. 9 dello stesso Regolamento.

In altre parole, si legge nell'atto introduttivo, "*sussisteva in capo alla struttura sanitaria l'obbligo di: informarla, in modo completo, comprensibile e aggiornato, dell'esistenza della predisposizione genetica individuata attraverso la sperimentazione genetica materna, informazione rilevante per la sua salute o per l'adozione di misure di prevenzione o controllo, garantire il rispetto della sua autodeterminazione, cioè la possibilità per la Sig.ra* *Per_2* *di scegliere consapevolmente come procedere, anche ai fini dell'eventuale sottoposizione a test genetici, controlli o percorsi di prevenzione, fornire l'informazione anche in relazione ai dati genetici che la riguardano, in quanto la protezione dei dati personali non esclude la titolarità del diritto di accesso e di conoscenza delle informazioni sanitarie rilevanti per la salute della persona interessata*" (pag. 7).

La *Per_2* ha dunque sostenuto che, dall'inadempimento di tale obbligo, fossero derivati danni sia patrimoniali che non patrimoniali (anche in termini di chance perduta) di cui ha chiesto il ristoro.

Si è costituita l'Azienda puntualizzando, in fatto, che della stessa vicenda l'attrice aveva interessato le autorità penali e il procedimento era culminato in un provvedimento di archiviazione.

In punto di diritto, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto sostenendo che la fattispecie si colloca nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.

Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda sotto un duplice profilo.

In primo luogo, ha affermato che non esisterebbe una norma di legge che, quantomeno nel 2009, imponeva all' *CP_1* di fornire a terzi una informativa sul risultato di test genetici eseguiti su un proprio paziente ricoverato, anche se familiare. Nell'occasione i sanitari avevano rispettato le Linee Guida per le attività di genetica medica, derivanti dall'Accordo Stato – Regioni del 15 luglio 2004, secondo le quali la condivisione dei risultati genetici con i familiari era subordinata al consenso del paziente. La *Per_1* tuttavia, aveva acconsentito a che l'Azienda comunicasse gli esiti dell'esame soltanto a due persone (*Persona_3* e *Persona_4*), escludendo, quindi, la *Per_2*

Il secondo profilo attiene al fatto che, ad avviso della convenuta, non sussisterebbe un nesso di causa tra l'asserita omissione informativa e i danni lamentati.

Eseguite le verifiche preliminari senza la sollevazione di rilievi d'ufficio, le parti hanno depositatole memorie integrative previste dall'art. 171-*ter* c.p.c.

All'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. tenutasi in data 5.5.2026 è comparsa solo la parte convenuta e il tribunale, ritenute superflue le prove richieste da parte attrice, ha fissato l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 218-*sexies* c.p.c.

All'udienza del 3.11.2026 le parti hanno discusso oralmente la causa; all'esito, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexiesx u.c. c.p.c..

MOTIVAZIONE

L'eccezione preliminare di prescrizione non può trovare accoglimento.

La parte attrice, infatti, fin dall'atto introduttivo ha dedotto che sussisterebbe un obbligo giuridico in capo all'Azienda ospedaliera di comunicazione dei dati genetici in favore delle persone che potrebbero essere affette da mutazioni foriere di pregiudizi. Secondo quanto dedotto dall'attrice, quindi, la responsabilità ascrivibile alla convenuta nella fattispecie è riconducibile al paradigma di cui all'art. 1218 c.c., quantomeno *sub specie* di responsabilità da contatto sociale, nel senso che, secondo le allegazioni attoree, nel 2009 sarebbe stato vigente un obbligo protettivo in capo

all’Azienda in favore di tutti i pazienti potenzialmente interessati da mutazioni genetiche pericolose. In altri termini, la fattispecie dedotta in giudizio non ha i contorni della c.d. responsabilità del passante appunto perché, secondo la *Per_2* sul *CP_1* gravava un obbligo di protezione in suo favore e, corrispondentemente, l’attrice aveva un diritto alla condivisione del dato genetico; diritto leso, per l’appunto, dalla condotta omissiva perpetrata dalla convenuta.

È bene sottolineare come l’eccezione di prescrizione, così come ogni altra questione preliminare o pregiudiziale, deve essere valutata sulla base delle allegazioni attoree.

Altro conto è se il diritto soggettivo asseritamente leso sussiste e quindi, a cascata, se la responsabilità ascritta sia effettivamente configurabile nella fattispecie.

Entrando nel merito della controversia, ritiene questo giudicante che non sussistesse alcun obbligo gravante sull’ *CP_1*

Invero, non consta al Tribunale che, nel 2009, vi fosse una norma giuridica che onerasse l’ospedale di attivarsi in prima persona per render noto a un ventaglio più o meno ampio di persone il potenziale rischio di esposizione a un fattore genetico dannoso, venuto a conoscenza della stessa Azienda in seguito all’esecuzione di esami genetici nei confronti di una paziente rivoltasi alla medesima per ricevere un determinato trattamento sanitario.

La stessa attrice non indica mai la norma dalla quale discenderebbe un simile obbligo.

La *Per_2* infatti, si sofferma sul Regolamento UE 2016/679 (peraltro, non vigente all'epoca dei fatti) per evidenziare come, a suo dire, l'informativa rivolta nei suoi confronti non avrebbe violato il diritto alla riservatezza della cugina *Persona_5*

Sennonché occorre rilevare che la normativa in materia di riservatezza vigente nel 2009 (D.Lgs. 196/2003 nella versione *ratione temporis* applicabile) dettava delle regole molto rigide in materia di trattamento dei dati genetici sancendo all'art. 10 che "*il trattamento di dati genetici è consentito nei soli casi e modi previsti da apposita autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 90 del decreto*"; art. 90 che a sua volta statuiva quanto segue: "*Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità*”.

L'Autorizzazione del Garante al trattamento dati genetici del 22.2.2007, se da un lato, al punto 3 lett. b), nell'indicare le finalità del trattamento dei dati genetici, ha previsto che "*possono essere trattati i dati genetici inerenti alle seguenti finalità che non possano essere adempiute, caso per*

caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa: [...] b) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e tutela dell´identità genetica di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell´interessato, nel caso in cui il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d´intendere o di volere; ciò, limitatamente ai dati genetici già raccolti e qualora il trattamento sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla disponibilità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica", al punto 6, nel ribadire che l'utilizzo di tali dati è consentito esclusivamente per gli scopi indicati dall'autorizzazione medesima, ha poi aggiunto la necessità dell'esistenza del consenso scritto e informato del titolare (cfr. punto 6, par. 1 "*In conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, i dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati nella presente autorizzazione e rispetto ai quali la persona abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato*").

Il successivo punto 9, in tema di comunicazione e diffusione, precisava che "*i dati genetici non possono essere comunicati e i campioni biologici non possono essere messi a disposizione di terzi salvo che sia indispensabile per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente autorizzazione*" (par. 1) e che "*i risultati delle ricerche, qualora comportino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, anche per gli appartenenti alla stessa linea genetica dell´interessato, possono essere comunicati a questi ultimi, qualora ne facciano richiesta e l´interessato vi abbia espressamente acconsentito, o sia deceduto e, in vita, non abbia espressamente fornito indicazioni contrarie*".

In ogni caso, appare dirimente che le regole che facoltizzano il trattamento del dato genetico, inteso come "*qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati*" (art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 196/2003) sono cosa ben diversa dall'esistenza di un obbligo di diffusione del dato ipersensibile o, più in generale, di un obbligo di informativa del terzo circa l'esistenza di rischi di esposizione a fattori genetici potenzialmente nocivi.

Dunque, se la richiamata disciplina in materia di trattamento dei dati personali da un lato consentiva l'utilizzo di dati genetici e la diffusione a terze persone al sussistere di determinate condizioni, tuttavia certamente non imponeva ai sanitari tale divulgazione.

Ed infatti, anche qualora fosse ammessa la liceità del trattamento senza consenso, ciò non equivale all'esistenza di uno specifico obbligo di comunicazione diretta, in capo ai sanitari, ai familiari dell'attrice, dalla cui violazione possa discendere una responsabilità per le conseguenze che ella abbia patito per essere venuta tardivamente a conoscenza della predisposizione a neoplasie derivante dal suo corredo genetico.

In altre parole, diversamente da quanto opinato dalla parte attrice, non è possibile far discendere l'esistenza di un obbligo giuridico dalla disciplina che regolamenta le modalità, le condizioni e i limiti di utilizzo del dato genetico.

L'inesistenza di un obbligo è confermata, peraltro, dalle linee guida all'epoca vigenti, prodotte come documento 9 da parte della convenuta (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee- guida per le attività di genetica medica" del 15.7.2004). Ivi si legge quanto segue: "*I risultati di un test genetico, proprio perché il genoma collega tra loro le generazioni e da questo è condiviso, possono essere eventualmente comunicati ad altri componenti la famiglia, se considerati a rischio. Ovviamente devono essere usate tutte le possibili cautele e devono essere fatti tutti i possibili tentativi per evitare contrasti e incomprensioni familiari. Occorre in particolare, da parte dell'équipe, ottenere il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati ai suoi familiari, così come disposto dall'articolo 5 della Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, definendo con precisione l'ambito della parentela entro la quale effettuare la comunicazione (eventualmente solo entro il terzo grado)*".

I medici del *CP_1* nel caso di specie, all'esito degli accertamenti hanno rilasciato alla paziente *Per_1* una relazione che, dopo aver posto in luce i rischi connessi all'alterazione del gene BRCA1, specificava quanto segue: "*L'avere identificato la mutazione responsabile nella Sua famiglia della predisposizione al carcinoma mammario e ovarico consente di estendere l'esame ad altri familiari sani a rischio che desiderino eseguirlo (test "predittivo") quali ad esempio Suo fratello, gli zii e la zia per via materna, oltre alle figlie di Sua zia* *Persona_2* *. In allegato Le inviamo una lettera su questo argomento. che potrà distribuire ai Suoi familiari. Restando a*

disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Le inviamo i nostri migliori auguri per le imminenti festività." (doc. 3 parte attrice).

La lettera allegata aveva il seguente contenuto:

"*Lettera ai familiari*

Parte_2 :

recentemente abbiamo individuato in un membro della Sua famiglia una alterazione ("mutazione") del gene BRCA1, che causa di predisposizione ereditaria allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio.

È possibile effettuare un test genetico, basato su un semplice prelievo di sangue, per individuare coloro che nella famiglia sono a rischio elevato di questi tumori. La prevenzione è lo strumento principale che abbiamo oggi a disposizione per fronteggiare queste patologie.

Siamo a disposizione per fornire informazioni dettagliate su questo argomento in sede di consulenza genetica e, se lo desidera, potrà prendere un appuntamento per consulenza genetica presso la SOD Genetica Medica dell'A.O.U. , telefonando al numero 055-4271-421, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:30.

Cordiali saluti

Prof. Persona_6

La condivisione del dato genetico della *Per_1* quindi, era subordinata all'espresso consenso della diretta interessata, come previsto dalle linee guida sopra citate.

La paziente, inoltre, all'inizio delle indagini genetiche, in data 11.12.2008, aveva sottoscritto un consenso informato per le analisi genetiche in cui dichiarava "*di aver compreso che:*

[...]

- *I risultati dell'analisi del DNA sono coperti da segreto professionale e quindi non potranno essere rivelati ad altre persone/organizzazioni, senza il mio consenso scritto.*
- *I risultati dell'analisi del DNA possono essere utilizzati per l'analisi di altri membri della famiglia che però verranno da me contattati*".

Contestualmente, la *Per_1* aveva espressamente acconsentito a rendere disponibili i risultati dell'analisi esclusivamente in favore di *Persona_3* e *Persona_4* .

Relativamente agli altri familiari, i medici hanno poi consegnato alla paziente una lettera informativa, da distribuire loro, indicando specificamente il grado dei parenti da coinvolgere tra cui, avevano espressamente indicato l'odierna attrice, quale figlia *di Sua zia* *Persona_2* .

Dunque, i sanitari avevano correttamente ricostruito il rischio familiare e avevano espressamente individuato la *Per_2* tra i familiari che avrebbero dovuto essere avvertiti, informando la *Per_1* l'importanza della comunicazione ai parenti e consegnandole a tal fine la lettera di cui si è detto, da distribuire.

La *Per_1* dal canto suo, mentre aveva autorizzato la comunicazione diretta a due soli parenti, non aveva – a quanto consta – mai espressamente dichiarato di non voler avvertire espressamente gli altri familiari (di segno opposto è, anzi, il contenuto del consenso informato da lei sottoscritto).

Vero è che, in linea astratta, il coinvolgimento delle persone identificate come probabili soggetti interessati dalla mutazione (compresa l'attrice, in quanto figlia della zia della *Per_1* avrebbe potuto prescindere da una condivisione del dato genetico della paziente, e cioè mantenere anonima l'identità della fonte della scoperta della potenziale alterazione genetica. Sennonché, lo si ripete, non è dato rinvenire nel dato normativo alcun obbligo in questo senso in capo all' *Parte_3* , ciò che pone del tutto in ombra, a ben vedere, i risvolti afferenti al rispetto della normativa in materia di riservatezza.

Non può neppure sostenersi che un simile obbligo potesse farsi discendere, *ex se*, dalla circostanza che la madre dell'odierna attrice, deceduta a causa di un tumore al pancreas poi estesosi ad altri organi, avesse prestato negli anni '80 il proprio consenso a sottoporsi a una cura sperimentale proprio nell'ambito dell'Azienda oggi convenuta.

Si legge infatti nell'atto introduttivo che "*la circostanza che* *Persona_2* *si fosse sottoposta ad una cura sperimentale esclude ancora una volta l'applicabilità della disciplina sulla privacy, poiché tale scelta è da equipararsi alla volontà di comunicare l'esito della sperimentazione alla collettività, tanto più ai soggetti GIA' NATI al momento della sperimentazione e ovviamente con il medesimo patrimonio genetico*".

Tuttavia, come già precisato, un conto è l'applicabilità della disciplina in materia di riservatezza, altro è l'esistenza di un obbligo di condivisione di dati sanitari verso terzi in capo alla struttura sanitaria.

Inoltre, costituisce un evidente salto logico affermare che l'assenso a sottoporsi a una cura sperimentale dovesse equipararsi a una volontà di comunicare l'esito della sperimentazione alla collettività.

Infine, non vi è alcuna certezza che la madre dell'attrice fosse affetta dall'alterazione genetica: l'attrice dà per scontato tale aspetto per il sol fatto che il nome della madre figura nella lettera rilasciata dai medici alla *Per_1* ma tale citazione si deve non già all'accertamento della presenza di tale mutazione (si ricorda che la madre dell'attrice è deceduta nel lontano 1987, quindi oltre venti anni prima i fatti di causa), bensì all'esistenza di un sospetto induttivo posto che il decesso era avvenuto a cagione di una patologia tumorale, sovente connessa all'alterazione del gene BRCA1.

Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea non può essere accolta.

Non si ritiene tuttavia che sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

Invero, la circostanza che all'attrice fosse ragionevolmente noto che alla *Per_1* fosse stata fornita l'informativa ed esortazione alla diffusione della notizia tramite "lettera ai familiari" (elemento in fatto che, a parere dell'Azienda, giustificherebbe l'addebito di colpa grave nell'azione) non è di per sé decisivo per qualificare come gravemente colposa l'iniziativa processuale. L'attrice è stata mossa dalla convinzione che tale informativa non fosse sufficiente, ritenendo che invece sull'Azienda gravasse un obbligo di condivisione dell'informazione a più ampio spettro. Il fatto che tale tesi non abbia trovato condivisione da parte del Tribunale, ovviamente, non significa che la domanda fosse caratterizzata in radice da colpa grave posto che, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la colpa grave deve intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 13315 del 19/05/2025).

Le spese seguono la soccombenza (non incidendo al riguardo il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.: sul punto tra le molte Cass., Sez. 3, n. 7269 del 26/03/2026) e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda attorea in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014 ai sensi del quale "*Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. […] Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla*

legislazione speciale". La facilità delle questioni decise, oltre all'assenza di istruttoria, giustifica l'applicazione dei minimi tabellari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:

rigetta le domande di parte attrice;

rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;

condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate in misura pari a euro 11.229,00 oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge se dovuti.

Firenze, 15.11.2026

Il Giudice

Michela Boi